

ACCORDO  
PER LO SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO, UTILE PER L'ACCESSO ALL'ESAME  
DI ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI CONSULENTE DEL LAVORO, IN  
CONCOMITANZA CON L'ULTIMO ANNO DEL CORSO DI STUDI  
UNIVERSITARI

tra

L'Ordine Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Varese, con sede in Varese, via Dante 2, cap. 21100, C.F. n. 80010720128, in persona del Presidente, Vera Stigliano (di seguito per brevità "Ordine"),

e

l'Università Cattolica del Sacro Cuore, con sede in Milano, L.go Gemelli n. 1, cap. 20123, C.F. 02133120150, in persona del Rettore e legale rappresentante Prof. Franco Anelli, per la propria Facoltà di Giurisprudenza dell'Università Cattolica del Sacro Cuore (di seguito per brevità "Università Cattolica - Facoltà di Giurisprudenza")

visti

- la Legge 11 gennaio 1979, n. 12, recante *“Norme per l’ordinamento della professione di Consulente del Lavoro”*;
- l’art. 9, comma 6, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in Legge 24 marzo 2012, n. 27, secondo cui *“La durata del tirocinio previsto per l’accesso alle professioni regolamentate non può essere superiore a diciotto mesi; per i primi sei mesi, il tirocinio può essere svolto, in presenza di un’apposita convenzione quadro stipulata tra i Consigli Nazionali degli Ordini ed il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica”*;
- l’art. 6, comma 4, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, recante la riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell’art. 3, comma 5, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2012, n. 148, secondo cui *“il tirocinio può essere altresì svolto per i primi sei mesi, in presenza di specifica convenzione quadro tra il Consiglio Nazionale dell’Ordine o Collegio, il Ministro dell’Istruzione, Università e della Ricerca ed il Ministro Vigilante, in concomitanza con l’ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea necessaria. I Consigli territoriali e le Università pubbliche e private possono stipulare convenzioni, conformi a quella di cui al periodo precedente, per regolare i reciproci rapporti”*;
- la delibera n. 9 del Consiglio Provinciale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Varese del giorno 15 febbraio 2021;
- la delibera del Consiglio di Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Cattolica del Sacro Cuore nell’adunanza del 24 febbraio 2021,

considerato

- il ruolo essenziale che le parti sottoscriventi il presente accordo rivestono per agevolare l'ingresso nel mondo del lavoro dei giovani studenti universitari, integrando la formazione con l'esperienza professionale;
- la Convenzione Quadro fra il MIUR, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro stipulata in data 23 marzo 2018;
- che i percorsi formativi del corso di laurea triennale e magistrale a ciclo unico attivati presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università Cattolica del Sacro Cuore rispondono ai requisiti richiesti dalla Convenzione Quadro;

tenuto altresì conto

Che l'Università Cattolica del Sacro Cuore è stata canonicamente eretta con decreto della Sacra Congregazione dei Seminari e delle Università degli Studi del 25 dicembre 1920 ed è stata giuridicamente riconosciuta con Regio Decreto 2 ottobre 1924, m. 1661, quale Università libera;

le parti anzidette convengono quanto segue

#### **Art. 1 - Finalità dell'accordo**

Le parti firmatarie si impegnano a valorizzare l'alternanza tra formazione e lavoro, al fine di ottimizzare i tempi per l'accesso all'esercizio della professione, regolando negli articoli che seguono il tirocinio professionale di cui all'art. 9, comma 6, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27.

Le parti firmatarie si impegnano a collaborare per regolamentare il tirocinio curricolare da includere nel piano di studi dell'Università Cattolica – Facoltà di Giurisprudenza, cosicché questo sia idoneo ad assolvere la formazione prevista nel percorso di praticantato e ottenga il riconoscimento di CFU (crediti formativi universitari), quale attività didattica aggiuntiva rispetto a quella ordinaria.

#### **Art. 2 – Corsi di studio interessati e requisiti formativi dei tirocinanti**

Per lo svolgimento di parte del periodo di tirocinio, valevole per l'ammissione all'esame di abilitazione alla professione di Consulente del Lavoro, contestualmente alla frequenza dell'ultimo anno dei corsi di studio, l'Università Cattolica – Facoltà di Giurisprudenza si impegna ad attivare il predetto periodo di tirocinio nell'ambito dei seguenti percorsi formativi:

- Laurea triennale in Servizi giuridici (L-14);
- Laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza (LMG-01).

L'Università Cattolica – Facoltà di Giurisprudenza garantisce l'accesso al tirocinio di cui al presente accordo solo agli studenti il cui piano studi preveda l'acquisizione dei seguenti crediti formativi universitari, nei corrispondenti settori scientifico-disciplinari:

**18 CFU** dell'Area 12 – Scienze giuridiche, all'esito di esami sostenuti (o da sostenere) nell'ambito del seguente elenco:

IUS/01 – Diritto privato  
IUS/04 – Diritto Commerciale  
IUS/07 – Diritto del Lavoro  
IUS/10 – Diritto Amministrativo  
IUS/12 – Diritto Tributario  
IUS/14 – Diritto dell'Unione Europea

**12 CFU** nell'ambito dell'Area 13 – Scienze economiche e statistiche, all'esito di esami sostenuti (o da sostenere) nell'ambito del seguente elenco:

SECS-P/01 – Economia Politica  
SECS-P/07 – Economia Aziendale  
SECS-P/08 – Economia e gestione delle imprese  
SECS-P/10 – Organizzazione aziendale

### **Art. 3 – Condizioni per lo svolgimento del tirocinio professionale**

Gli studenti iscritti ai corsi di studio di cui all'art. 2 che hanno acquisito almeno 90 cfu per la laurea triennale e almeno 150 cfu per la laurea magistrale a ciclo unico, possono chiedere di essere ammessi al periodo di tirocinio di cui all'art. 9, comma 6, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27, tramite istanza da presentare ad un docente di ruolo delegato dal Preside di Facoltà, per il successivo inoltro al Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del lavoro di Varese entro il mese di novembre e di febbraio di ogni anno.

### **Art. 4 – Referenti organizzativi**

L'Università Cattolica - Facoltà di Giurisprudenza e l'Ordine Provinciale dei Consulenti del lavoro di Varese, al fine di dare attuazione a quanto previsto dal presente accordo, procederanno ciascuno alla nomina di un Referente organizzativo (e di un eventuale sostituto), comunicandosi vicendevolmente i rispettivi riferimenti anagrafici ed i recapiti.

I Referenti organizzativi provvedono alla massima diffusione del presente accordo.

I Referenti organizzativi nell'ambito del contingentamento di cui all'art. 6, comma 1, assegnano gli studenti agli studi professionali resisi disponibili alla frequenza del tirocinio. Prima dell'inserimento negli studi possono essere previste procedure di

selezione motivazionale degli aspiranti tirocinanti, mediante l'esame dei CV rilasciati dagli studenti e colloqui individuali o collettivi.

Nel corso di svolgimento del tirocinio, è previsto un momento di verifica intermedia al fine del pieno raggiungimento degli obiettivi dichiarati. Altra verifica può altresì essere richiesta in ogni momento dai tirocinanti, dai titolari degli studi professionali o dai Referenti al fine di garantire il proficuo svolgimento del tirocinio nonché l'esatto rispetto delle disposizioni di legge e di quanto previsto dal presente accordo.

#### **Art. 5 – Modalità di svolgimento del tirocinio professionale nel corso di laurea triennale**

Gli studenti ammessi al tirocinio di cui all'art. 1 svolgeranno un periodo di pratica della durata di 6 mesi presso lo studio professionale di un consulente del lavoro, individuato dal Consiglio Provinciale dell'Ordine di Varese, regolarmente iscritto all'Albo ed in regola con la formazione continua obbligatoria.

In tale periodo, lo studente, compatibilmente con la frequenza dei corsi universitari, degli impegni d'esame e nel rispetto del segreto professionale, svolgerà, senza vincolo di subordinazione, attività di tirocinio, ai sensi delle norme professionali vigenti.

La programmazione, valutazione e verifica sull'effettivo svolgimento del periodo di tirocinio resta di competenza del Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Varese che vi provvederà secondo il regolamento in vigore.

L'Università Cattolica - Facoltà di Giurisprudenza non si assume alcuna responsabilità per l'ipotesi che il periodo di tirocinio non venga, per qualsiasi ragione, considerato utile al fine della maturazione del praticantato, né in ordine alle concrete modalità con cui il tirocinio avrà esecuzione.

Eventuali periodi trascorsi all'estero per la frequenza di corsi riconosciuti dall'Università Cattolica, determineranno la sospensione del tirocinio per il periodo corrispondente.

#### **Art. 6– Numero massimo annuo di studenti da ammettere al tirocinio e individuazione degli studi professionali disponibili**

L'Università Cattolica - Facoltà di Giurisprudenza e l'Ordine, nelle persone dei rispettivi Referenti organizzativi, entro il mese di settembre fissano l'incontro annuale, al fine di individuare il numero massimo di studenti da ammettere al tirocinio anticipato in relazione al numero di studi professionali che di volta in volta si renderanno disponibili a ricevere tirocinanti.

Entro i mesi di ottobre e di gennaio di ogni anno il Referente per l'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Varese si impegna a raccogliere le dichiarazioni di disponibilità ad ospitare i tirocinanti da parte degli studi professionali e procede a darne comunicazione al Referente universitario.

#### **Art. 7 - Collaborazione didattica**

L'Ordine si impegna a dare ampia diffusione e ad ammettere gli studenti tirocinanti a tutte le iniziative formative attivate ogni anno durante il periodo di tirocinio, ma non si

assume alcuna responsabilità in caso di mancata adesione all'iniziativa da parte dei propri iscritti.

L'Università Cattolica - Facoltà di Giurisprudenza si impegna ad informare adeguatamente gli studenti, anche nel corso delle iniziative rivolte agli allievi dell'ultimo anno di scuola secondaria di secondo grado, in merito alle offerte formative ed ai percorsi alternativi finalizzati all'accesso alla professione di Consulente del Lavoro.

I corsi di studio attivati dalla Facoltà riporteranno negli obiettivi formativi specifici le condizioni per l'accesso alla professione di Consulente del Lavoro.

Potranno essere previste forme di collaborazione anche in termini di specifica docenza, testimonianza o compresenza, ai corsi e/o seminari organizzati nel periodo di tirocinio, a cura di Consulenti del Lavoro individuati dal Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Varese, nell'ambito di tutti i corsi organizzati dalla Facoltà ed in conformità al regolamento didattico della stessa.

Nei predetti corsi o seminari dovranno essere previsti momenti di insegnamento specifico dedicati alla disciplina della deontologia professionale, anche grazie all'intervento di professionisti indicati dall'Ordine.

### **Art. 8- Obblighi ed impegni delle parti**

Il presente accordo è applicabile nei confronti dei soggetti che verranno ammessi al periodo di tirocinio di cui all'art. 9, comma 6, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27 e che parteciperanno alle lezioni universitarie frequentando contemporaneamente lo studio professionale di un Consulente del Lavoro per un semestre.

Il tirocinante/studente, ammesso alla frequenza dello studio, deve chiedere l'immediata iscrizione al registro dei praticanti tenuto dal competente Consiglio Provinciale dell'Ordine, nel rispetto delle disposizioni di cui al vigente Regolamento sul tirocinio obbligatorio per l'accesso alla professione di Consulente del Lavoro.

### **Art. 9**

#### **Estensione e durata della Convenzione**

La presente convenzione entra in vigore alla data della sottoscrizione ed avrà una durata di 5 anni, rinnovabili per un periodo di uguale durata, a mezzo di espressa richiesta scritta delle Parti, salvo disdetta da comunicare con raccomandata A/R o Pec tre mesi prima della scadenza.

Ciascuna parte potrà comunque recedere dalla presente convenzione mediante comunicazione scritta da inviare con raccomandata A/R o Pec; il recesso in ogni caso non potrà pregiudicare le attività in fase di svolgimento, che saranno portate a compimento.

La presente convenzione è applicabile nei confronti di tutti i soggetti iscritti nei registri dei tirocinanti tenuto dal Consiglio dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Varese.

**Art. 10**  
**Trattamento dati personali e sensibili**

Le Parti dichiarano di essere titolari autonomi per i trattamenti dei dati personali rispettivamente effettuati in esecuzione del presente accordo e di trattare tali dati esclusivamente per finalità connesse all'esecuzione del presente accordo, nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali. Le parti danno, altresì, atto che i dati di cui vengono a conoscenza nell'espletamento della presente convenzione, conformemente agli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività in oggetto, saranno trattati in conformità a quanto previsto dal D.Lgs 196/2003, come novellato dal D.Lgs. 101/2018 e dal Regolamento 2016/679/UE, con modalità manuali e/o automatizzate, secondo principi di liceità e correttezza ed in modo da tutelare la riservatezza e i diritti riconosciuti, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e di protezione anche dei dati particolari di cui all'art. 9 del Regolamento 2016/679/UE.

I tirocinanti potranno accedere solo ai dati personali strettamente necessari all'espletamento del tirocinio e, per essi, è stabilito l'obbligo di riservatezza sui processi produttivi dell'Ente Convenzionato e su ogni altra informazione di cui vengano a conoscenza a seguito dell'attività di tirocinio

**Art. 11**  
**Registrazione e spese di Bollo**

La presente convenzione è redatta in duplice esemplare ed è soggetta all'imposta di bollo fin dall'origine ai sensi dell'art. 2, Tariffa Parte I del D.P.R. 642/1972. L'imposta di bollo è assolta, con oneri a carico di ciascun ente per il rispettivo esemplare.

La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4 tariffa parte II del D.P.R. 131/26.04.1986 con oneri a carico della parte richiedente.

Il Presidente  
del Consiglio Provinciale  
dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro  
di Varese

Il Rettore  
dell'Università Cattolica del Sacro Cuore